

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

Oggetto: pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con la presente Taxnews illustriamo le nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo introdotte dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, che ha modificato l'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

1. Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 2019

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata, sono cambiate le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, laddove dovuta.

Si evidenzia, al riguardo, che alle fatture elettroniche non si applica la procedura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, ma le nuove regole in esame.

Come stabilito dal Decreto in commento, il versamento dell'imposta

di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Quindi **la prima scadenza è quella del 23 aprile 2019**, con riferimento alle fatture emesse nel primo trimestre 2019 (considerato che i giorni dal 20 al 22 aprile sono festivi). Come richiesto dal decreto ministeriale, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 28/12/2018.

Si rammenta che, in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo, l'imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro, è dovuta per le "fatture, note, conti e simili recanti addebitamenti o accreditamenti" di importo superiore a 77,47 euro, riferiti ad operazioni fuori campo IVA, escluse, esenti o non imponibili IVA.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, rende noto al soggetto passivo l'importo dell'imposta di bollo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", nell'ambito del suo sito web.

Tramite un altro servizio presente sullo stesso portale, è, inoltre, possibile scegliere se effettuare il versamento mediante il servizio presente all'interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di pagamento con modello F24, di seguito i codici tributo da utilizzare:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;

- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;

- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;

- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre.

2. Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2018

Il 30 aprile 2019 è la prossima scadenza per il versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, dovuta con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 2018, considerato che per questa annualità valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. Alberto Traballi